



COMUNE DI CRAVAGLIANA

PROVINCIA DI VERCELLI CAP 13020

Via Centro
13020 Cravagliana (VC)
Telefono 0163 55517 Telefax 0163 55554
e mail: cravagliana@reteunitaria.piemonte.it
e mail certificata: cravagliana@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale 82001010022
P. IVA 01209740024

DELIBERAZIONE N.4 DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di ottobre alle ore 14,00 nella Sede comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 08.11.2016 nella persona del Dott. Giuseppe Zarcone ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. N. 267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesso che:

il Comune di Cravagliana con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 11.8.2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

con D.P.R. del 08.11.2016 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona del sottoscritto;

in data 17.11.2016 questi si è formalmente insediato e con deliberazione n.1/2016 ha predisposto ed approvato il piano di lavoro;

Visto l'articolo 258 del Decreto Legislativo n.267/2000 che prevede, tra l'altro che L'organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione e che l'Ente, nel caso di accettazione della proposta, è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 258, oltre alle spese della liquidazione;

Richiamato, in particolare, il comma 3 dell'articolo 258 che statuisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, l'Organo propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione ad accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

Richiamato, il comma 4 dell'articolo 258 secondo il quale l'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione ad eccezione dei debiti assistiti da privilegio per il quali l'accantonamento è elevato al 100%;

Considerato il favorevole orientamento della Giurisprudenza della Corte dei Conti in relazione al ricorso alla procedura semplificata (ex multis si veda la deliberazione n.13/SEZ AUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla Gestione finanziaria degli Enti Locali nel biennio 2010/2011, ove si specifica chela procedura semplificata ex articolo 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e poi, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce);

Considerato anche il favorevole orientamento in materia da parte del Ministero dell'Interno, citando, ad esempio, lo studio pubblicato sul sito internet di detto Ministero ove si legge che "Il dissesto finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che "questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento";

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2017/2019 del Comune di Cravagliana approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 31.03.2017 e successivamente integrata e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28.07.2017;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno n.099122 del 3.10.2017 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Viste le istanze di ammissione alla massa passiva acquisite al protocollo ufficiale del Comune di Cravagliana;

Rilevato che l'istanza acquisita al protocollo n.3306 del 01.12.2016 dell'Ente riguarda, in larga parte, il credito derivante dall'esecuzione di un'opera pubblica oggetto di uno specifico finanziamento di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte e, pertanto, costituisce una partita riferibile alla gestione vincolata di cui all'articolo 255, comma 10, del TUEL;

Considerato che su tale specifica questione l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha inoltrato specifico quesito al Ministero dell'Interno al fine di conoscere se il medesimo potesse essere oggetto di proposta di transazione al pari degli altri crediti;

Considerato che in risposta al suddetto quesito il Ministero dell'Interno ha rammentato che l'articolo 1, comma 457, della legge n.232/2016, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge n.50/2017, convertito con legge n.96 del 21.06.2017, stabilisce che l'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di

liquidazione, restando, però, ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie;

Considerato, comunque, che, anche nell'ipotesi di definizione in via transattiva delle suddette partite creditorie, il contributo regionale eccedente l'importo del credito ammesso a transazione non potrebbe comunque essere utilizzato per pagare altre partite, così come precisato dal suddetto Ministero e ritenuto, pertanto, che non sia utile ai fini della chiusura del dissesto, insistere per la transazione di tale specifica componente della massa passiva;

Ritenuto, quindi, opportuno espungere la parte di credito concernente l'istanza sopraindicata dalla massa passiva in quanto essa è destinataria di specifico finanziamento e dunque si caratterizza per essere una gestione vincolata e dato soprattutto atto che il finanziamento in questione non risulta ancora essere stato incassato dal Comune di Cravagliana e, quindi, non sussiste l'ipotesi che esso possa essere stato utilizzato in termini di cassa per altre esigenze;

Considerato che, al momento la situazione della massa passiva stimata può essere riassunta come segue:

- Importo complessivo arrotondato delle istanze di ammissione alla massa passiva: €.551.000,00
- Spese per oneri della liquidazione: €.25.000,00
- Spese stimate per arrotondamento per oneri connessi ad attività accertamento tributi prudenzialmente calcolate per intero ma il cui trattamento è ancora in fase di definizione: €.24.000,00;
- Importo (arrotondato) complessivo delle istanze riconducibili a gestione vincolata che non rientrano nella procedura semplificata: €.173.000,00;
- Importo complessivo degli accantonamenti o delle proposte di transazione ai sensi dell'articolo 258: €. 189.000,00.

Ritenuto, pertanto, che il fabbisogno stimato dell'Organo Straordinario di Liquidazione sia quantificabile in €.238.000,00 (€. 189.000,00 + €. 25.000,00 + €. 24.000,00);

Considerato che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi può essere quantificata in €. 220.000,00 (al netto del finanziamento regionale di cui all'istanza acquisita al protocollo n.3306 del 1.12.2016 dell'Ente);

Considerato che in caso di non adesione alla procedura semplificata l'Organo straordinario di liquidazione, dovrà procedere con la cosiddetta procedura ordinaria, prevista dall'articolo 256 del TUEL che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione delle passività e l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino a concorrenza della massa attiva realizzata e che la parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei bilanci futuri dell'Ente ed essere ripianata mediante l'adozione di pinai di impegno pluriennali;

Delibera

Di proporre alla Giunta Comunale, ritenendola conforme anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Decreto Legislativo n.267/2000 e smi;

Di richiedere alla Giunta Comunale di esplicitare formalmente con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data della presente, con l'impegno di individuare le risorse finanziarie necessarie a contribuire alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);

Di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo;

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione:

- al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti ordinari agli EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati – Roma;
- al Prefetto di Vercelli;
- al Sindaco di Cravaglia;
- al Revisore dei Conti del Comune di Cravaglia;

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione

(Giuseppe Zarcone)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zarcone". It is positioned above a large, stylized, sweeping line that extends from the right side of the stamp towards the top right corner of the page.